

Si attesta che il presente atto è stato regolarmente
pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune
dal 07-01-2020 al 22-01-2020
e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, _____

L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Generale



Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Commissario ad acta sentenza del TAR BARI sez. II n.877/2019

DELIBERAZIONE N.1 DEL 30.12.2019

Oggetto: Esecuzione sentenza TAR di Bari Sez. II, n. 877/2019 del 21/06/2019, relativa al ricorso proposto dai Sigg.ri Di Gennaro Stefano e Di Gennaro Rosa – Variante puntuale al P.U.G.: Documento Preliminare.

IL COMMISSARIO AD ACTA

L'anno **DUEMILADICIANNOVE**, il giorno **30** del mese di **DICEMBRE** alle ore **15:30**, nella sede municipale del Comune di **TRANI**, l'ing. Pompeo COLACICCO, Direttore della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Bari, nella qualità di Responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia, nominato Commissario ad acta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione II, (Sentenza n. 877/2019 del 21/06/2019 per l'esecuzione della precedente sentenza del T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, 22 dicembre 2010, n. 4273), in accoglimento del ricorso n. 166/2019 proposto dai Sigg.ri Di Gennaro Stefano e Di Gennaro Rosa, rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Faconda, contro il Comune di Trani e la Regione Puglia non costituiti in giudizio;

preso atto del mancato adempimento nei termini indicati dal Giudice Amministrativo per via dell'inerzia delle Amministrazioni intimate a provvedere entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza 877/2019, ha adottato, con l'assistenza del Dott. Lazzaro Francesco Angelo, Segretario Generale del Comune di Trani, il seguente provvedimento finalizzato a dare integrale esecuzione ai provvedimenti giudiziari nn. 4273/2010 e 877/2019 in luogo e vece dell'Amministrazione inadempiente, per conformare al *decisum* la pianificazione urbanistica limitatamente all'area in questione, censita in catasto al foglio 15/H del Comune di Trani, p.lle 1889 e 1890:

PREMESSO CHE:

- 1.1 con sentenza n. 877/2019 del 21/06/2019, il T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, pronunciandosi definitivamente sul ricorso presentato dai Sigg.ri Di Gennaro contro il Comune di Trani, ha disposto quanto segue:
«[...] In accoglimento del ricorso, pertanto, va ordinato al Comune di Trani e alla Regione Puglia di dare esecuzione alla sentenza n. 4273/2010.
Va fissato il termine di novanta giorni dalla notifica della presente sentenza per l'esecuzione.
Per il caso di persistente inadempienza delle Amministrazioni intimate, si nomina sin d'ora il commissario ad acta nella persona del Dirigente dell'Ufficio tecnico del Comune di Bari con facoltà di delega degli adempimenti esecutivi ad altro dirigente del suo ufficio, il quale, decorso il suddetto termine, provvederà all'integrale esecuzione della menzionata sentenza in luogo e vece delle Amministrazioni inadempienti entro l'ulteriore termine di novanta giorni»;
- 1.2 detta sentenza n. 877/2019 si riferisce alla precedente dello stesso TAR Bari Sez. II del 22/12/2010, n. 4273, con cui il Tribunale Amministrativo, per l'area in questione di proprietà dei ricorrenti, ha accolto il ricorso n. 1145/2009 proposto dai Sigg.ri Di Gennaro Stefano e Rosa contro il Comune di Trani e la Regione Puglia, e per l'effetto ha annullato la D.C.C. n. 8 del 31/03/2009 (di approvazione del P.U.G.) limitatamente alle previsioni riguardanti i suoli di proprietà dei ricorrenti; segnatamente, nella sentenza n. 877/2019 ha specificato che «[...] Questo Tribunale con sentenza n. 4273 del 22/12/2010, in accoglimento del proposto ricorso, disponeva l'annullamento della nuova pianificazione urbanistica comunale del 2009 limitatamente alla destinazione conferita all'area di proprietà dei ricorrenti tipizzata quale zona Bs.ad. e sottoposta a disciplina di comparto»;

- 1.3 con nota prot. 9030 del 12/09/2013 la Regione Puglia – Servizio Urbanistica, ha chiesto all'Amministrazione Comunale di Trani di fornire notizie in merito al procedimento di ripianificazione dell'area dei ricorrenti, Sigg.ri Di Gennaro, per l'attuazione della sentenza n. 4273/2010, invitando la stessa a darne esecuzione qualora non avesse già provveduto;
- 1.4 con nota prot. 43813 del 03/10/2019 il Dirigente dell'Area Urbanistica Demanio Ambiente del Comune di Trani, ha comunicato ai Sigg.ri Di Gennaro l'avvio del procedimento della variante urbanistica ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L.R. n. 20/2001 e ss.mm.ii., chiedendo contestualmente documentazione di parte necessaria all'avvio dell'istruttoria;
- 1.5 con nota prot. 45122 del 09/10/2019 (ricevuta all'Archivio Generale del Comune di Bari in data 21/10/2019) il Dirigente dell'Area Urbanistica Demanio Ambiente del Comune di Trani, ha comunicato al Commissario ad acta che, in ottemperanza delle sentenze n. 4273/2010 e 877/2019, l'Ufficio Urbanistico di Trani aveva avviato, con nota prot. 43813 del 03/10/2019 allegata, il procedimento di variante urbanistica del PUG; e che con la stessa nota 43813/2019 il Comune di Trani aveva richiesto ai ricorrenti l'integrazione degli atti tecnici necessari all'istruttoria, assegnando un termine di 30 gg. per la trasmissione degli stessi;
- 1.6 l'Avv. Faconda con pec del 25/10/2019, indirizzata alla Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Bari, acquisita al prot. di quest'ultima al n. 294242 del 25/10/2019, ha reso noto allo scrivente Commissario ad acta che il Comune di Trani e la Regione Puglia non avevano provveduto nel termine fissato dal G.A. con sentenza n. 877/2019 a dare esecuzione alla menzionata decisione n. 4273/2010; al contempo ha invitato il Commissario *ad acta* a procedere all'espletamento dell'incarico conferito con sentenza n. 877/2019, allegandola alla stessa, unitamente alle corrispondenti relate di notifica alle Amministrazioni interessate, al fine di attestare il decorso dei termini fissati dal G.A.;
- 1.7 con nota del 04/11/2019 (prot. 301441/2019), il Commissario *ad acta* in adempimento a quanto indicato dal Giudice del TAR di Bari, ha comunicato al Comune di Trani che il giorno 14/11/2019 si sarebbe insediato presso la sede Comunale di Trani, invitando gli Uffici preposti a consegnare in tale data tutta la documentazione afferente il procedimento in questione;
- 1.8 con nota prot. 50399 del 05/11/2019 l'Avv. Faconda, per conto dei suoi assistiti Sigg.ri Di Gennaro, in riscontro alla nota di cui al precedente punto 1.4, ha rappresentato al Comune di Trani che, essendo ampiamente decorso il termine per l'esecuzione della sentenza n. 877/2019, tale incarico sarebbe stato espletato dal nominato Commissario *ad acta*; ciò nonostante ha trasmesso la documentazione richiesta;
- 1.9 con nota prot. 53980 del 22/11/2019 il Dirigente dell'Area Urbanistica Demanio Ambiente del Comune di Trani ha trasmesso al Commissario *ad acta* la documentazione richiesta durante l'insediamento del 14/11/2019;
- 1.10 per effetto dell'annullamento disposto con la sentenza TAR Bari n. 4273/2010, gli adempimenti commissariali da svolgersi nella fattispecie puntuale, comportano la reintegrazione delle previsioni strutturali del Piano Urbanistico Generale, limitatamente ai suoli dei ricorrenti su citati. Il relativo procedimento amministrativo, disciplinato dagli artt. 11 e 12 della L.R. n. 20/2001 e ss.mm.ii., richiede anzitutto l'adozione del presente "*documento programmatico preliminare - DPP*" contenente gli obiettivi e i criteri di impostazione del provvedimento da assumersi;

DATO ATTO CHE:

- 2.1 sull'area in argomento insiste un fabbricato di vecchia costruzione ed annessa area retrostante, di proprietà dei ricorrenti Sigg.ri Di Gennaro, ubicato nel centro urbano del Comune di Trani, in zona ad alta densità abitativa, riportato in catasto al foglio 15/H particelle 1889 e 1890. L'immobile è prospiciente Via Vittorio Malcangi (civici da 9 a 15), confina sul lato sud con l'area c.d. "*Monetti*" (p.lle 1892 e 1893), sul lato nord con un fabbricato residenziale denominato complesso "*Verdemare*" (p.la 3186), nella parte retrostante, lato est, con area residua prossima al complesso del Liceo De Sanctis;
- 2.2 nel precedente piano regolatore generale comunale, approvato con D.M. LL.PP. n. 3990 del 10/08/1971, la particella 1889 era destinata in parte ad **allargamento stradale** ed in parte a **zona verde per attrezzature collettive**, mentre la particella 1890 era destinata interamente a **zona verde per attrezzature collettive**. Tale destinazione in conseguenza dell'art. 2 della L. n. 1187/1968 - in virtù del quale i vincoli di P.R.G. rivolti alla inedificabilità e/o all'esproprio dovevano ritenersi decaduti ove nel quinquennio successivo all'approvazione del piano e quindi all'efficacia del vincolo, non fossero stati approvati i provvedimenti pianificatori di dettaglio da parte della mano pubblica a mezzo dei piani

- particolareggiati, oppure, in alternativa, dai privati mediante predisposizione ed approvazione di un piano di lottizzazione - perdeva di efficacia per la mancata approvazione dei piani esecutivi nel termine anzidetto e quindi l'area *de qua* veniva assoggettata al regime di area non normata ex art. 4 L. n. 10/1977;
- 2.3 nei primi anni '90 fu approvato dal Comune un piano planovolumetrico ad iniziativa privata presentato dalla società "Verdemare S.r.l.", in virtù del quale sulla Via Malcangi angolo Via Tasselgardo, a ridosso dell'area in oggetto, fu edificato un fabbricato residenziale con indice di fabbricabilità pari a 6 mc/mq. Tale edificazione si estende a confine con le particelle 1889 e 1890 di proprietà dei ricorrenti;
- 2.4 l'area in argomento, ivi compreso il fabbricato insistente su di essa, ricade in zona interamente urbanizzata denominata **Zona B** ai sensi del D.M. 1444/1968 e più in particolare in pieno centro cittadino con edifici residenziali ad alta densità;
- 2.5 il Comune di Trani con delibera di C.C. n. 33 del 25/05/2005 ha ritipizzato le particelle in questione parte a **zona a vincolo caducato ad alta densità (ZV Cad)** e parte (porzione della 1889) ad **allargamento stradale**;
- 2.6 lo strumento urbanistico generale, adottato (secondo il procedimento della L.R. n. 20/2001) con delibera di C.C. n. 29 del 26/06/2006 e successiva n. 109 del 21/12/2007, integrativa, ha destinato la proprietà dei Sigg.ri Di Gennaro corrispondente alla particella 1889, in parte ad **allargamento stradale** ed in parte - sul lato a confine con la costruzione "Verdemare" - a **zona residenziale di completamento "B"** ad alta densità; per la restante parte, preponderante, confinante con le particelle 1892 e 1893, il P.U.G. ne ha tipizzato le aree a **zona omogenea speciale Bs.ad**, quindi area assoggettata a P.U.E.. Il P.U.G. ha invece destinato l'intera particella 1990 a **zona residenziale di completamento "B"**. In sintesi, la quota parte della particella 1889 destinata a **zona omogenea speciale Bs.ad** risulta confinate su entrambi i lati con aree destinate a **zona residenziale di completamento "B"**;
- 2.7 con delibera di C.C. n. 8 del 31/03/2009 il P.U.G. è stato approvato definitivamente, confermando la destinazione indicata al precedente punto 2.6. Con la medesima delibera è stata rigettata l'osservazione n. 20 del 07/01/2009, avanzata dagli stessi Sigg.ri Di Gennaro nell'ambito del percorso partecipativo al procedimento amministrativo a seguito della pubblicazione del Piano Urbanistico Generale, relativa alle altre aree in proprietà, con la quale i ricorrenti avevano evidenziato la differenziazione di destinazione della particella 1889 e la riduzione della capacità edificatoria attribuita ad una porzione di essa in un contesto già interamente urbanizzato ad alta densità residenziale.

Le motivazioni espresse dalla Sezione Urbanistica, a sostegno del rigetto dell'osservazione, sono state le seguenti: *«L'istanza presentata riguarda situazione di dettaglio che non è conferente alle previsioni del P.U.G. come emerso in sede di Conferenza di Servizi di copianificazione, ma si connota come osservazione al P.U.G. adottato e pertanto risulta tardiva, oltre che non compatibile con la fase del procedimento in essere. L'istanza inoltre non appare sufficientemente e congruamente motivata, atteso che si tratta di area già edificata. Conseguentemente si ritiene la proposta avanzata Inconferente e non condivisibile.»*;

DATO ATTO INOLTRE CHE:

- 3.1 I Sigg.ri Di Gennaro Stefano e Di Gennaro Rosa hanno presentato ricorso numero 1145/2009 contro il Comune di Trani e la Regione Puglia per l'annullamento:
- della delibera di C.C. n. 08 del 31/03/2009, recante l'approvazione definitiva del P.U.G. del Comune di Trani, pubblicata all'Albo Pretorio dal 20/04/2009 al 05/05/2009, nonché nel BURP n. 62 del 07/05/2009, in particolare nella parte in cui rigetta l'osservazione n. 20 dei ricorrenti del 07/01/2009, nonché del parere negativo espresso su di essa dall'U.T.C.;
 - di ogni altro atto a detta deliberazione presupposto e/o connesso ed in particolare: della delibera di C.C. n. 29 del 26/07/2006 di adozione del P.U.G. e n. 109 del 21/12/2007 di integrazione, nonché dei verbali della Conferenza di Servizi posti in essere a seguito della delibera di G.R. n. 1480 del 01/08/2008, degli elaborati e delle cartografie annesse al suddetto P.U.G. sia pure, occorrendo, nei limiti degli interessi degli odierni ricorrenti;
- 3.2 con sentenza n. 4273/2010 il TAR Bari Sez. II, nel prendere atto di quanto argomentato nel predetto ricorso, si esprime testualmente: *«definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla la delibera del Consiglio Comunale del Comune di Trani n. 8 del 31 marzo 2009, con la quale è stato approvato in via definitiva il PUG, nonché tutti gli atti ad esso presupposti, limitatamente ai fondi di proprietà dei ricorrenti tipizzati quale zona Bs.ad, censiti al N.C.T. del Comune di*

Trani al Foglio 15/H, mapp. 1889»;


- 3.3 i Sigg.ri Di Gennaro Stefano e Di Gennaro Rosa hanno presentato ricorso numero 166/2019 contro il Comune di Trani e la Regione Puglia per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, Sezione Seconda, n. 4273 del 22/12/2010;
- 3.4 con sentenza n. 877/2019 il TAR Bari Sez. II, «[...] definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, ordina al Comune di Trani e alla Regione Puglia di dare esecuzione alla sentenza n. 4273/2010 di questo T.A.R., nel termine ivi indicato.
Nomina quale commissario ad acta il Dirigente dell'Ufficio tecnico del Comune di Bari con facoltà di delega degli adempimenti esecutivi ad altro dirigente del suo ufficio, il quale, ove sia infruttuosamente decorso il predetto termine, provvederà entro l'ulteriore termine di novanta giorni, all'integrale esecuzione della richiamata sentenza in luogo e vece delle Amministrazioni inadempienti.»;

DATO ATTO ALTRESÌ CHE:

- 4.1 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 31/03/2009, il Comune di Trani ha definitivamente approvato il P.U.G., nell'ambito del quale l'area in argomento viene in parte tipizzata come **zona omogenea speciale Bs.ad**, con i parametri urbanistico-edilizi definiti dall'art. 6.04.2.1 delle N.T.A. di seguito riportati:
- a- Area minima di intervento da sottoporre a PUE:
St, superficie territoriale = intera maglia, più semisede superfici per le UP pertinenti da cedere al Comune;
 - b- Indice di fabbricabilità territoriale $I_{ft} \leq 2,00$ mc per mq di *St* più il volume realizzabile come standard (*Vst*);
 - c- Aree per urbanizzazione secondaria, $A_{us} = > 18$ mq ogni 100 mc del volume previsto (*Vr*) più il 10% *St*;
 - d- Aree per urbanizzazione primaria *Aup* = da individuare in sede di PUE;
 - e- Area fondiaria di intervento: $A_{fi} = St - (A_{us} + A_{up})$;
 - f- Altezza dei fabbricati = senza limiti altezza, da definire in sede di PUE;
 - g- Sup. permeabile = min 30% *Sf* se non definita dall'art. 6.1.1 delle presenti NTA;
 - h- Lunghezza dei fronti ≤ 45 ml (non sono consentiti arretramenti o avanzamenti dei fronti, mantenendo le stesse altezze se non nel limite di H_{max} pari a 6 ml);
 - i- Distanza dai confini = $> 1/2$ dell'altezza del fabbricato; $> 5,00$ m;
 - l- Distanza fra fabbricati nel lotto = $>$ altezza del fabbricato più alto; $> 12,00$ m.
 - m- Distanza dalla viabilità pubblica secondo DM n. 1444, o secondo allineamenti esistenti.
 - n- Con accordo dei lottizzanti e/o dei proprietari delle aree di comparti confinanti, il limite tra gli stessi può essere traslato in sede di formazione dei PUE; nella definizione del limite devono essere rispettati i perimetri di piani urbanistici esecutivi già adottati dal Consiglio Comunale.
- 4.2 in ordine ai suoli in oggetto, con sentenza n. 877/2019, il TAR Bari Sez. II ha sancito l'obbligo del Comune di Trani a dare esecuzione alla sentenza n. 4273/2010 dello stesso TAR, che con quest'ultimo provvedimento aveva annullato la delibera del Consiglio Comunale del Comune di Trani n. 8 del 31/03/2009, di approvazione in via definitiva il PUG, nonché tutti gli atti presupposti, limitatamente ai fondi di proprietà dei ricorrenti tipizzati quale zona Bs.ad, censiti al N.C.T. del Comune di Trani al Foglio 15/H, mapp. 1889;
- 4.3 non risulta che a tutt'oggi il Comune di Trani abbia provveduto all'adozione degli atti necessari entro i termini previsti dalla predetta sentenza n. 877/2019 per l'esecuzione della sentenza n. 4273/2010, e segnatamente alla procedura di variante urbanistica ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 20/2001 e ss.mm.ii., per l'attribuzione della nuova destinazione urbanistica per l'area in argomento;
- 4.4 sulla scorta della documentazione tecnico-amministrativa acquisita e pervenuta allo scrivente Commissario *ad acta*, in precedenza richiamata, si ritiene pertanto di dare esecuzione alla sentenza n. 877/2019 del TAR Bari Sez. II, nei termini di cui al presente provvedimento;

DATO ATTO INFINE CHE:

- 5.1 in ordine alle valutazioni puntuali da operarsi nel merito del provvedimento da assumersi da parte del Commissario *ad acta*, va osservato che i suoli in questione ricadono in ambito urbano e pertanto deve



tenersi conto, ai fini del conferimento della nuova disciplina urbanistica, sia delle attuali caratteristiche degli immobili medesimi, sia della destinazione urbanistica delle aree circostanti, temperando, per quanto possibile, il minor sacrificio possibile per la proprietà privata col massimo vantaggio per la collettività e il conseguimento dell'interesse generale connesso alla pianificazione urbanistica;

5.2 come si rileva dagli elaborati costituenti il PUG, in particolare dalla Tavola 11/a "Aree sottoposte a interventi edilizi diretti ed a piani urbanistici esecutivi e tutelati", la maglia Bs.ad/19 risulta inserita all'interno di una più ampia area compresa fra Via Malcangi, Via Tasselgardo, Lungomare C. Colombo e Via Parenzo, confinante a Nord ed Est con la Zona residenziale di completamento B/18, mentre a Sud è adiacente alla Zona residenziale di completamento B/19, entrambe disciplinate dall'art. 6.03 delle N.T.A. del PUG. All'interno del medesimo isolato, non direttamente confinante con la maglia Bs.ad/19 risulta tipizzata la maglia Se/16 su cui è ubicato il complesso del Liceo De Sanctis;

5.3 L'art. 6.03.2 delle N.T.A. del PUG prevede per la "Zona residenziale di completamento B" i seguenti parametri edilizio-urbanistici:

La nuova edificazione su aree libere, o rese libere, rispetta i seguenti parametri:

- *Unità operativa minima: $Um = \text{area del proponente avente titolo} = Sf$*
- *Indice di fabbricabilità fondiaria massimo:
 $Iff \leq 6,00 \text{ mc/mq}$ (salvo diversa prescrizione delle presenti NTA)
 $Iff \leq \text{volume esistente per le sostituzioni edilizie}$*
- *Distanza dalle strade: secondo allineamenti esistenti*
- *Distanza dai confini degli edifici: $Dc > H \times 0,5$ con il minimo di 5,00 m; oppure nulla nel caso di costruzioni in aderenza;*
- *Distanza tra i fabbricati: $Df > \text{semisomma delle altezze dei fabbricati prospicienti, con un minimo di ml } 10,00$; oppure nulla in caso di costruzioni in aderenza;*
- *Parcheggi privati: $P > 1 \text{ mq ogni } 10 \text{ mc}$;*
- *Nel volume delle costruzioni non è computato quello destinato a porticato (o a spazi liberi) di uso pubblico al piano terra;*
- *È esclusa la costruzione di cortili, chiostrine e pozzi luce;*

CONSIDERATO CHE:

6.1 conclusivamente, sulla scorta di tutto quanto in precedenza riportato, con lo scopo di tutelare l'interesse pubblico generale connesso all'attuazione del disegno complessivo di PUG e, nel contempo, di dare esecuzione alla sentenza n. 877/2019 del TAR Bari Sez. II, si ritiene di attribuire ai suoli in questione (particella 1889 con esclusione della parte già destinata a "Viabilità PUG"), nella parte già destinata nel P.U.G. a "Zona residenziale di completamento speciale ad alta densità (Bs.ad)", la destinazione urbanistica corrispondente alla Zona B/18 "Zona residenziale di completamento B", disciplinata dall'art. 6.03 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.U.G. di Trani, nell'ambito della quale è consentito l'intervento edificatorio diretto, con finalità e con indici e parametri fissati dal predetto art. 6.03, con le seguenti ulteriori prescrizioni speciali integrative e modificative:

- *Unità minima di intervento area del proponente avente titolo;*
- *Obbligo di cessione, all'atto del rilascio del titolo edilizio, delle aree destinate a "Viabilità PUG" interne al lotto, secondo allineamenti esistenti e realizzazione delle corrispondenti opere, funzionali all'insediamento edilizio;*
- *Altezza degli edifici: non superiore all'altezza degli edifici preesistenti e circostanti nell'ambito della zona omogenea B/18;*

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

7.1 tale diversa tipizzazione determina una variazione delle previsioni strutturali del PUG e che ai sensi dell'art. 12 (Variazioni del P.U.G.), comma 1, della L.R. n. 20/2001 e ss.mm.ii. «Il Comune procede alla variazione delle previsioni strutturali del P.U.G. mediante lo stesso procedimento previsto dall'articolo 11»;

7.2 l'art. 11 della L.R. n. 20/2001 e ss.mm.ii. pone in capo agli Organi comunali (Giunta e Consiglio) parte degli adempimenti necessari all'approvazione definitiva del PUG e/o della variante al PUG, adempimenti che in seguito all'insediamento del Commissario *ad acta*, devono intendersi definitivamente trasferiti in capo allo stesso, rimanendo precluso all'Amministrazione Comunale ogni margine di ulteriore intervento;

- 7.3 Al fine di dare esecuzione alla sentenza del T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II n. 877/2019, in merito alla variante urbanistica, sono da prevedersi almeno le seguenti fasi di cui all'art. 11 della L.R. n. 20/2001 e ss.mm.ii. e più specificatamente:
- il Commissario *ad acta* approva il presente atto quale Documento preliminare contenente gli indirizzi per la variante urbanistica richiesta in esecuzione della sentenza n. 877/2019;
 - tale deliberazione è depositata presso la segreteria del Comune e dell'avvenuto deposito è data notizia mediante pubblicazione sul sito *web* istituzionale, nonché mediante pubblicazione di avviso su almeno tre quotidiani a diffusione provinciale;
 - chiunque può presentare proprie osservazioni, anche ai sensi dell'articolo 9 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., entro venti giorni dalla data di deposito;
 - il Commissario *ad acta* sulla base del presente Documento preliminare e delle eventuali osservazioni, invita il ricorrente a predisporre, a propria cura e spese, tutta la documentazione necessaria per l'adozione della variante al P.U.G.;

CONSIDERATO INFINE CHE:

- 8.1 l'adozione della variante urbanistica è subordinata al parere di compatibilità delle condizioni geomorfologiche del territorio, ai sensi dell'art. 89 "Parere sugli strumenti urbanistici" del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii., che prevede che «Tutti i comuni nei quali sono applicabili le norme di cui alla presente sezione e quelli di cui all'articolo 61, devono richiedere il parere del competente ufficio tecnico regionale sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati prima della delibera di adozione nonché sulle lottizzazioni convenzionate prima della delibera di approvazione, e loro varianti ai fini della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio»;
- 8.2 l'art. 8 della L.R. n. 44/2012 e ss.mm.ii. statuisce: «Nel caso di piani e programmi di cui ai commi 4, 5 e 9 dell'articolo 3, l'autorità procedente formalizza con atto amministrativo, monocratico o collegiale, la proposta di piano o programma comprendente il rapporto preliminare di verifica e presenta all'autorità competente un'istanza ...OMISSIS...» e che l'art. 6 comma 1 lett. c) del Regolamento Regionale n. 18/2013 prescrive che «Fatto salvo quanto disposto dall' articolo 7, i seguenti piani urbanistici comunali sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità a VAS semplificata (di seguito, verifica semplificata) prevista al comma 7 articolo 8 della legge VAS; secondo la procedura descritta al comma 6.2: [...] c) modifiche minori, come definite alla lettera 5.1.c, di piani urbanistici comunali che siano già stati sottoposti a VAS oppure a verifica di assoggettabilità a VAS», sempre che non trovi applicazione la disciplina del successivo art. 7 R.R. n. 18/2013;
- 8.3 il comma 1 lett. c) dell'art. 96 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.P.T.R. prescrive che venga richiesto parere regionale di compatibilità paesaggistica «per l'approvazione delle varianti degli strumenti urbanistici generali sottoposte a verifica di compatibilità regionale e provinciale o ad approvazione regionale»; le relative modalità sono definite dai commi 2 e 4 dal medesimo art. 96 delle N.T.A. del P.P.T.R.;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,


per l'espletamento degli adempimenti e l'adozione dei provvedimenti amministrativi indicati in motivazione della sentenza n. 4273/2010, oltre che della sentenza n. 877/2019, entrambe emesse dal Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione Seconda di Bari,

VISTI

- le Sentenze del T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II n. 4273 del 22/12/2010 e n. 877/2019 del 21/06/2019;
- gli artt. 11 e 12 (co. 1) della L.R. 27/07/2001 n. 20;

DELIBERA

- dichiarare la premessa e gli atti su richiamati parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- adottare per le finalità di cui all'art. 12 (Variazione del P.U.G.), comma 1, della L.R. n. 20/2001 e ss.mm.ii. le



considerazioni svolte nelle premesse;

3. **assumere procedibile**, per le aree identificate catastalmente al foglio 15/H del Comune di Trani, particelle 1889 e 1890, nella parte già destinata nel P.U.G. a "*Zona residenziale di completamento speciale ad alta densità (Bs.ad)*", la destinazione urbanistica corrispondente alla Zona B/18 "*Zona residenziale di completamente B*", disciplinata dall'art. 6.03 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.U.G. di Trani, nell'ambito della quale è consentito l'intervento edificatorio diretto, con finalità e con indici e parametri fissati dal predetto art. 6.03, con la seguente ulteriore prescrizione speciale integrativa e modificativa:
 - *Unità minima di intervento area del proponente avente titolo;*
 - *Obbligo di cessione, all'atto del rilascio del titolo edilizio, delle aree destinate a "Viabilità PUG" interne al lotto, secondo allineamenti esistenti e realizzazione delle corrispondenti opere, funzionali all'insediamento edilizio;*
 - *Altezza degli edifici: non superiore all'altezza degli edifici preesistenti e circostanti nell'ambito della zona omogenea B/18;*
4. **avviare** la procedura di modifica al PUG, procedendo all'approvazione ed al contestuale deposito del presente atto - quale Documento preliminare e quale atto di formalizzazione ai fini dell'espletamento degli adempimenti in materia di VAS ai sensi della L.R. 44/2012 e R.R. 18/2013 - presso la segreteria del Comune, dando comunicazione dell'avvenuto deposito mediante pubblicazione sul sito *web* istituzionale del Comune di Trani nonché mediante pubblicazione di avviso su almeno tre quotidiani a diffusione provinciale, con oneri a carico dell'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 11 commi 2 e 3 LR 20/01;
5. **riservarsi** l'assunzione dei successivi provvedimenti ai sensi e per gli effetti degli artt. 11 e 12 della L.R. 20/01;
6. **stabilire** che, sulla base del presente atto e delle eventuali osservazioni pervenute ai sensi di Legge, i Sigg.ri Di Gennaro Stefano e Di Gennaro Rosa verranno incaricati di predisporre, a propria cura e spese, la documentazione necessaria all'adozione della variante al P.U.G. nonché all'acquisizione dei prescritti pareri;
7. **demandare** al Segretario Generale ed al Dirigente dell'Area Urbanistica Demanio Ambiente del Comune di Trani, per quanto di rispettiva competenza, l'espletamento degli ulteriori adempimenti innanzi specificati per l'esecuzione del presente provvedimento, ai sensi del richiamato art. 11 co 2-3 della L.R. 20/01 e la comunicazione dello stesso al proprietario del suolo in argomento;
8. **dare atto** che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa né presenta rilevanza finanziaria a carico del Comune;
9. **disporre**, altresì, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto siano pubblicati e aggiornati sul profilo del Comune di Trani, nella sezione Amministrazione trasparente (Pianificazione e governo del territorio) all'indirizzo <https://www.comune.trani.bt.it/amministrazione-trasparente/pianificazione-e-governo-del-territorio/> per l'applicazione del Decreto Legislativo n. 33/2013.

Il Segretario Comunale

Dott. Francesco Angelo Lazzaro



Il Commissario ad Acta

Ing. Pompeo Colacicco



